|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: figcmarche.it  **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |
| Stagione Sportiva 2020/2021  Comunicato Ufficiale N° 22 del 07/09/2020 | |

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc50394526)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc50394527)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc50394528)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc50394529)

[DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 2](#_Toc50394530)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**C.U. n. 90 del 04.09.2020 – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021**

Si pubblica in allegato il testo integrale del CU n. 84/A della FIGC inerente l’ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI ( stagione sportiva 2020/2021).

**C.U. n. 91 del 04.09.2020 – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021**

Si pubblica in allegato il testo integrale del CU n. 85/A della FIGC inerente l’ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DI COPPA ITALIA DILETTANTI ORGANIZZATA DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI ( stagione sportiva 2020/2021).

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**PROTOCOLLO COVID**

Con riferimento a quanto pubblicato in precedenza si informano le Società che nel sito del Comitato Regionale Marche [www.figcmarche.it](http://www.figcmarche.it) è attivo il link EMERGENZA COVID in cui è riportato l’elenco dei consulenti COVID, che le Società possono eventualmente contattare, e le risposte a quesiti posti in merito.

Si ribadische che le risposte non di diretta competenza del Comitato Regionale saranno inoltrate ai competenti organi nazionali.

Contestualmente si tiene a ribadire che tutte le questioni riguardanti il protocollo sono già all’attenzione degli organismi nazionali preposti e quindi si auspica che al più presto possano giungere delucidazioni e chiarimenti.

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

**PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 20 – RIUNIONE DEL 1° SETTEMBRE 2020**

Il Tribunale federale territoriale del Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Giammario Schippa - Presidente

Avv. Piero Paciaroni - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente

Dott.ssa Valentina Pupo - Componente

nella riunione del 1° settembre 2020, ha pronunciato

**Decisione n. 5/TFT 2020/2021**

**Deferimento n. 1893/16 pf 20-21/GC/LDF/ac del 4 agosto 2020**

a seguito del Deferimento n. 1893/16 pf 20-21/GC/LDF/ac del 4 agosto 2020, a carico dell’U.S. Filottranese A.S.D., la seguente

**DECISIONE**

**Il deferimento**

Con provvedimento in data 4 agosto 2020 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito

l’**U.S. FILOTTRANESE** **A.S.D.**, per rispondere, ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal sig. Marino Nicolas, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la medesima Società, per avere quest’ultimo a mezzo di *post* pubblicati sulle *pagine* del *social network* *“facebook” “Civitanovesi Rosso Blu”, “Civitanovese Speakers’ Corner” e “youtvrs.it”,* espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della S.S.D. a r.l. Civitanovese Calcio, nonché del Presidente della medesima Società, sig. Profili Mauro, nei citati *post*, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: *“Adesso voglio ascoltare come se difendono i lecca pale di profili cominciando per qui parla nello stadio e fino al ultimo che trataba di bugiardi ai giocatori che parlavano”, “vorrei sapere che pensate adesso che il mister ha confermato quello che noi giocatori dicevamo”* (https://www.facebook.com/groups/civitanovese/) – 15.3.2020; “*prima di pensare in una ripartenza, li devi pagare lo stipendio di febbraio e marzo ai ragazzi”* (https://www.facebook.com/groups/civitanovese/) – 14.4.2020; “*Ma profili li pagherà a lui o farà lo stesso che ha fatto con i giocatori???”*

(https://www.facebook.com/groups/214508472067938) – 19.5.2020: *“Sai che succede manu che i giocatori hanno preso gli stipendi fino a gennaio e nessuno vuole restare un altro anno a giocare gratis per una, si se può chiamare persona, come profili. E la unica alternativa che ha è uscire a prendere 15 giocatori nuovi per non farci sporcare il suo status, che per certo non ha e non ha avuto mai”* (https: //www.facebook.com/groups/civitanovese/) – 17.6.2020; *“Saprà questo ragazzo che ancora i ragazzi stanno a aspettare gli stipendi della stagione scorsa??”, “non si tratta di metterle paura si tratta da aiutarci tra noi giocatori, più che altro a quelli que arrivano senza sapere con che tipo di società si stanno legando*

(https://www.facebook.com/groups/214508472067938) – 24.6.2020; *“Io direi tutti se a quelli della stagione scorsa non li ha pagato a nessuno, chi è così pazzo da tornare a giocare gratis??”* (commento articolo “Youtvrs.it”) – 26.6.2020; *“Per fortuna queste sta vicino a casa, almeno se dopo 3 mesi profili non paga penso che qualche spiccio avrà in tasca per pià il treno”* (https://www.facebook.com/groups/214508472067938) – 1.7.2020; *“Fa schifo il presidente, li offre 2 lire a ogni giocatore e poi le dice ti do un posto di lavoro a la ternana, e così che vuole gestire la squadra sto anno, non ha manco spicchiò e li mette a lavorare alla ternana così divide le spese con i suoi soci. E’ una vergogna come presidente e come persona”; “E poi manco dire che li mette a fare il turno al mattino li fa fare il turno da mezzanotte fino alle 4-5”*

(https://www.facebook.com/groups/214508472067938) – 5.7.2020; *“quello che non fa bene alla Civitanovese è il presidente … noi giocatori siamo stati presi per il culo sempre, dovevamo correre 2 mesi indietro sempre e quando arrivava aprile la solita scusa di tutti anni “io vi pago aprile ma quando tornate per il prossimo campionato, e se non tornate vi dovete dimenticare aprile”, “tutte le settimane dovevamo rincorrerlo dietro per pigia 120 € riferito alla spesa settimanale, essendo 12 persone dentro una villa che dovevamo mangiare. Io mi chiedo che cazzo di sforzo ha fatto??? Per parlare di una persona tocca conoscerlo nel ambito che si svolge specificamente, perché amici per invitare una birra o una cena siamo tutti …”*

(https://www.facebook.com/groups/civitanovese/) – 5.7.2020.

Con nota del 5 agosto 2020 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**La fase predibattimentale**

La comunicazione di conclusione delle indagini e l’atto di deferimento risultano ritualmente notificati ai deferiti.

Fissato il dibattimento per la riunione odierna, nessuna delle parti ha fatto pervenire memorie.

**Il dibattimento**

All’odierna riunione di trattazione, come sopra fissata, era presente il rappresentante della Procura Federale; nessuno è comparso per la Società deferita né sono state depositate memorie.

Aperta la fase dibattimentale, il rappresentante della Procura Federale, richiamati i termini del deferimento, concludeva per l’affermazione di responsabilità della Società deferita con richiesta di irrogazione di sanzione come da verbale d’udienza.

Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale federale tratteneva il procedimento per la decisione.

**La decisione**

Dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati, peraltro non contestati, i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente.

Le dichiarazioni del calciatore Marino Nicolas, così come riportate nell’atto di imputazione, sono pubbliche ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da più persone siccome rese a mezzo di *post* pubblicati sul social network *“Facebook”, e*, per il loro tenore e contenuto, effettivamente lesive della reputazione dei soggetti sopra indicati, travalicando ampiamente i limiti del diritto di critica e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantito.

Le dichiarazioni si evidenziano oggettivamente lesive nei confronti di altro soggetto tesserato e della Società di appartenenza di questi, per cui, a prescindere dalla veridicità o meno dell’altrui comportamento, a nessuno è consentito di esternare le proprie idee offensive verso terzi, peraltro nelle forme di propalazione evincibili dal deferimento.

Non sono neppure intervenute smentite né rettifiche né, da parte della Società deferita, “pubblica dissociazione” dalle dichiarazioni lesive in questione (art. 23, comma 6, CGS).

Come correttamente ritenuto dalla Procura Federale, per il comportamento del calciatore come sopra descritto, deve rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per come tale responsabilità è configurata dall’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva con riferimento agli artt. 2 e 4 dello stesso Codice, l’odierna Società deferita.

In merito al trattamento sanzionatorio da applicare, vista la normativa di riferimento e la richiesta della Procura Federale, accertata la responsabilità come emergente dall’atto di deferimento, tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie in esame, si ritiene congrua ed equa la sanzione di seguito indicata.

**Il dispositivo**

**P.Q.M.**

Il Tribunale federale territoriale, all’esito della camera di consiglio, applica all’U.S. FILOTTRANESE A.S.D. la sanzione dell’ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni, anche con posta elettronica certificata, e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 1° settembre 2020.

L’Estensore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Valentina Pupo Giammario Schippa

Depositato in Ancona in data 7 settembre 2020

Il Segretario

F.to in originale

Angelo Castellana

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 17/09/2020.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 07/09/2020.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Paolo Cellini)** |